

COMUNE DI MEDUNO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 18.08.2015

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SOMMARIO

CAPO I

Oggetto e norme generali

Art. 1 – *Oggetto del regolamento*

Art. 2 – *Norme generali*

CAPO II

Disposizioni preliminari

Art. 3 – *Adunanze del consiglio*

Art. 4 – *Sede delle adunanze*

CAPO III

Il Sindaco

Art. 5 – *Compiti e attribuzioni del Sindaco*

CAPO IV

Convocazioni e sedute

Art. 6 – *Avvisi di convocazione*

Art. 7 – *Sedute di prima convocazione*

Art. 8 – *Sedute di seconda convocazione*

Art. 9 – *Sedute - Adempimenti preliminari*

Art. 10 – *Pubblicità e segretezza delle sedute*

Art. 11 – *Presenza alle sedute di funzionari e altre persone*

Art. 12 – *Ordine durante le sedute*

Art. 13 – *Registrazioni audio e video*

CAPO V

Svolgimento delle sedute

Art. 14 – *Verifica numero legale*

Art. 15 – *Designazione scrutatori*

Art. 16 – *Svolgimento delle discussioni*

Art. 17 – *Durata degli interventi*

Art. 18 – *Svolgimento interventi*

CAPO VI

Adunanze del consiglio

Art. 19 – *Ordine del giorno*

Art. 20 – *Deposito atti*

Art. 21 – *Processi verbali*

Art. 22 – *Approvazione del verbale della precedente seduta*

Art. 23 – *Rinvio della discussione*

Art. 24 – *Presentazione proposte di deliberazione, emendamenti e loro votazione*

Art. 25 – *Dichiarazioni di voto*

Art. 26 – *Verbalizzazione delle sedute segrete*

Art. 27 – *Mozione d'ordine, questione sospensiva, fatto personale*

CAPO VII

Adunanze del consiglio

Art. 28 – *Modalità generali di votazione*

Art. 29 – *Ordine della discussione e della votazione*

Art. 30 – *Votazione in forma palese*

Art. 31 – *Votazione per appello nominale*

Art. 32 – *Votazioni segrete*

Art. 33 – *Esito della votazione*

Art. 34 – *Deliberazioni immediatamente eseguibili*

CAPO VIII

Interrogazioni, Interpellanze, Ordini del giorno, Mozioni

Art. 35 – *Diritto di presentazione*

Art. 36 – *Contenuto delle interrogazioni e discussione*

Art. 37 – *Contenuto delle interpellanze e discussione*

Art. 38 – *Contenuto dell'ordine del giorno e discussione*

Art. 39 – *Contenuto della mozione e discussione*

Art. 40 – *Mozione d'ordine*

Art. 41 – *Limiti di tempo per la trattazione delle Interrogazioni, Interpellanze, Ordini del giorno, Mozioni*

CAPO IX

I Gruppi consiliari

Art. 42 – *Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo*

Art. 43 – *Conferimento di incarichi speciali*

Art. 44 – *Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi*

Art. 45 – *Diritto di rilascio di copie, di atti e di documenti*

CAPO X

Commissioni consiliari

Art. 46 – *Numero, composizione e nomina componenti commissioni consiliari*

Art. 47 – *Durata delle commissioni e sostituzione dei componenti*

Art. 48 – *Funzionamento commissioni consiliari*

Art. 49 – *Adunanza delle commissioni*

Art. 50 – *Istituzione commissione d'inchiesta, controllo e garanzia*

Art. 51 – *Istituzione commissione consiliare per l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti*

CAPO XI

Disposizioni finali

Art. 52 – *Esercizio del mandato elettivo - Decadenza*

Art. 53 – *Disposizioni finali*

CAPO II
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
OGGETTO E NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, Statali e Regionali, dallo Statuto Comunale e dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2
NORME GENERALI

1. I Consiglieri Comunali acquistano il diritto ad esercitare la loro funzione dopo la proclamazione a norma di legge.
2. La convalida degli eletti, l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta vengono effettuate con le modalità prescritte dalle vigenti norme in materia.

CAPO II
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 3
ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 4
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio si tengono o presso la sede del palazzo Municipale in apposita sala all'uopo destinata od in altre sale ubicate, sia nel Capoluogo che nelle frazioni del territorio comunale.
2. Il Sindaco stabilisce la Sede dell'adunanza del Consiglio Comunale individuandola specificatamente nell'avviso di convocazione. La sede sarà aperta almeno 30 (trenta) minuti prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta.
3. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, ad eventuali assessori esterni ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo possibile, i lavori del Consiglio.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte nella sala il Gonfalone del Comune e la bandiera della Repubblica Italiana ed all'esterno della sede municipale, quest'ultima, quella dell'Unione Europea e della Regione Friuli Venezia Giulia.

CAPO II IL SINDACO

ART. 5 COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne assume la presidenza, tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Assicura sempre, nell'assoluta imparzialità e rispetto dei singoli consiglieri comunali, il corretto e proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera, qualora lo ritenga necessario, la discussione garantendo così lo svolgimento dei lavori nell'osservanza del presente Regolamento. Concede la parola ai consiglieri che ne fanno richiesta richiamando chi non si attiene al Regolamento in questione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla l'andamento e proclama il risultato.
4. Il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e ritenendo l'intervento esterno di supporto alla discussione in essere, può concedere la parola a persona estranea all'Assemblea consiliare.
5. Il Sindaco si avvale degli uffici comunali per l'esercizio della propria attività.
6. In caso di assenza il Sindaco viene sostituito dal Vice-Sindaco, ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano. L'anzianità è determinata ai sensi dell'art. 24, comma 5 del vigente Statuto comunale.

CAPO III CONVOCAZIONI E SEDUTE

ART. 6 AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale si effettua tramite avvisi scritti, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Equivale a tutti gli effetti alla consegna, la trasmissione via fax o con sistemi telematici dell'avviso e della documentazione allegata all'indirizzo a tal fine segnalato dal consigliere. Tale modalità di consegna deve essere espressamente richiesta dal consigliere in forma scritta. La positiva trasmissione deve risultare da apposita relata.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, deve contenere oltre alla data ed al numero di protocollo, i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione se trattasi di sessione Ordinaria o Straordinaria e se di prima o seconda convocazione;
 - b) il luogo della convocazione, il giorno, l'ora.
 - c) l'indicazione degli argomenti da trattare;
 - d) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Sono sessioni Ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono Straordinarie tutte le altre.
3. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio dei consiglieri:

- a) per le sessioni Ordinarie cinque (5) giorni prima della riunione;
 - b) per le sessioni Straordinarie tre (3) giorni prima della riunione;
 - c) per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 ore prima della riunione;
 - d) per le adunanze di seconda convocazione almeno un giorno libero prima della riunione.
- Il giorno di consegna non viene computato, mentre viene computato quello della seduta.
- 4. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'ora delle successive riunioni nel caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
 - 5. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui, mancando il numero legale, all'inizio o per sopraggiunta mancanza, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.
 - 6. Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, o la seduta sia andata deserta, la trattazione dei punti non discussi avverrà nella data eventualmente già indicata nell'avviso di prima convocazione quale prosecuzione della prima adunanza ovvero in quella fissata per la seconda convocazione. L'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi e rinviati alla riunione di prosecuzione della prima adunanza o di seconda convocazione deve essere comunicato ai soli Consiglieri non intervenuti nell'ultima riunione.
 - 7. Nel caso in cui, successivamente alla consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti che abbiano carattere di eccezionale urgenza, occorre darne avviso ai Consiglieri Comunali almeno entro 24 ore antecedenti la seduta, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.
 - 8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza a cura del Segretario Comunale e deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito web istituzionale, nelle bacheche dell'ente presenti nel territorio comunale e nei luoghi di maggior frequenza.

ART. 7

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono sette (7) consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.
- 2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
- 3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze eventualmente previamente giustificate. Sono tali i Consiglieri che hanno presentato in segreteria, per iscritto e/o con telefonata al Sindaco, la comunicazione ed il motivo della loro assenza.
- 4. Qualora nel corso dell'adunanza, risulti, che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti non trattati. Di ciò viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri presenti alla chiusura della riunione.
- 5. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
- 6. I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 8

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. La seduta di seconda convocazione, che fa sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, è valida con l'intervento di almeno cinque (5) consiglieri assegnati computando anche il Sindaco.
2. Invece quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data, non si considera seconda convocazione.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, deve essere recapitato solamente ai Consiglieri Comunali assenti ventiquattro ore prima della sua fissazione.
4. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questo che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 9

SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Sindaco che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Il Sindaco può ammettere, a suo insindacabile giudizio, che brevi comunicazioni, possano essere illustrate da parte dei Capigruppo che ne facciano richiesta, esclusivamente di rilevanza istituzionale e/o sociale.
3. Il Sindaco dà quindi comunicazione che tutti gli atti amministrativi, di cui all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per la visione ai Consiglieri a decorrere dal giorno successivo alla data dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

ART. 10

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati

dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco prima di ordinare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

3. Durante la seduta segreta possono rimanere in sala consiliare i componenti del Consiglio e, se espressamente richiesto anche il Segretario Comunale; per tutti i presenti nella sala consiliare, sull'argomento trattato vige il dovere del segreto d'ufficio.

ART. 11

PRESENZA ALLE SEDUTE DI FUNZIONARI E ALTRE PERSONE

1. Durante le adunanze del Consiglio nessuna persona estranea allo stesso può aver accesso nelle parti dell'aula riservata ai consiglieri.
2. Oltre al Segretario Comunale potrà, secondo la materia in discussione, essere ammessa dal Sindaco la presenza di dipendenti e responsabili di servizio, di esperti o altre persone chiamate ad illustrare aspetti dell'oggetto in discussione.
3. Il Revisore dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute per relazionare o per dare informazioni e chiarimenti ai consiglieri.
4. Alle sedute del Consiglio partecipano, qualora siano stati nominati, Assessori non Consiglieri senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.

ART. 12

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente, il Sindaco può ordinare lo sgombero della sala; per tale azione di sgombero si avvale degli ufficiali e agenti di polizia.

ART. 13

REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni, effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi, delle adunanze consiliari ai sensi del presente articolo.
2. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni audiovisive, fornendo preventiva informazione ai partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere o altri mezzi di registrazione.
3. L'eventuale diniego alla videoripresa viene deciso dal Sindaco sentito il Capigruppo.
4. L'autorizzazione del Sindaco comporta l'obbligo di rispettare le norme del presente articolo e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy.
5. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine in primo piano.
6. Sono comunque escluse da queste autorizzazioni le argomentazioni portate e discusse in sedute segrete.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 14

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale; premesso un tanto il Sindaco può dar corso alle comunicazioni di cui al precedente art. 9.

ART. 15

DESIGNAZIONE SCRUTATORI

1. Nel caso di votazioni segrete il Sindaco, sentiti i Capigruppo, designa tre Consiglieri, dei quali almeno uno deve appartenere alla minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori hanno il compito di accertare i voti risultanti da ciascuna votazione che saranno poi proclamati dal Sindaco.

ART. 16

SVOLGIMENTO DELLE DISCUSSIONI

1. L'esame di un argomento ha inizio con la presentazione dello stesso da parte del Sindaco, o dall'assessore competente. Quindi il Sindaco apre la discussione.

ART. 17

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Effettuata l'illustrazione dell'argomento, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine di richiesta dei consiglieri.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere ha a disposizione le seguenti facoltà e tempi massimi:
10 minuti al primo intervento e 5 minuti per il secondo intervento;
3. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, tranne il Sindaco; al relatore e al proponente è riservato il diritto di parlare per ultimo.
4. Gli iscritti a parlare che, raggiunto il proprio turno, risultano assenti, decadono dalla facoltà di prendere la parola.
5. Gli Assessori esterni hanno a disposizione le stesse facoltà e tempi massimi dei Consiglieri.
6. Nella trattazione degli argomenti inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e le modifiche statutarie i tempi previsti al comma 2 del presente articolo sono raddoppiati, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regolamentare di contabilità dell'ente.

ART. 18

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Consigliere Comunale, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. Qualora il Consigliere Comunale superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.
3. Il Sindaco richiama il Consigliere Comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi togliendogli la parola, se persiste nel suo atteggiamento.
4. Nei casi gravi in cui il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento e continui a violare il regolamento, turbi l'ordine e pronunci parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco sospende la seduta. Dei provvedimenti presi, si fa menzione nel processo verbale.

CAPO V ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART. 19 ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ordine del giorno.
2. Gli oggetti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione che dovrà rispettare la seguente priorità:
 - a) interrogazioni;
 - b) le mozioni;
 - c) le interpellanze;
 - d) ordini del giorno;
 - e) approvazione verbali seduta precedente;
 - f) le proposte di deliberazione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
 - g) le comunicazioni.
3. Per la trattazione di interrogazioni ed interpellanze si potrà dedicare un tempo limitato di ciascuna seduta, come meglio precisato all'art. 41 seguente, dopodiché le interrogazioni ed interpellanze non trattate verranno rinviate alla seduta successiva.
4. Su proposta motivata ed illustrata dal Sindaco o da un Consigliere, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere mutato.
5. La proposta di variazione, se nessuno si oppone, si ritiene accettata; in caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio Comunale.

ART. 20 DEPOSITO ATTI

1. Nell'intervallo tra il giorno successivo a quello della diramazione dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno rimarranno depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri.
2. I Consiglieri, durante l'orario di servizio degli uffici, hanno facoltà di chiedere in visione e di ottenere copia degli atti richiamati nelle proposte di deliberazione, nonché di prendere in esame gli atti d'ufficio.
3. Le relazioni programmatiche, quelle sul bilancio di previsione, lo schema del bilancio stesso e il conto consuntivo del Comune, nonché gli schemi di regolamento, debbono essere inviati in copia, anche per via telematica, a ciascun Consigliere nel rispetto del termine di cui al primo comma.

ART. 21
PROCESSI VERBALI

1. I verbali delle adunanze sono compilati dal Segretario comunale, coadiuvato dalla Segreteria e costituiscono prova autentica delle deliberazioni adottate dal Consiglio. I consiglieri devono chiedere espressamente al Segretario comunale l'inserimento integrale dei propri interventi consegnandone copia del testo scritto.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione per scrutinio segreto.
3. Tutti i verbali di deliberazione devono indicare il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal Sindaco, nonché l'indicazione dei nominativi dei consiglieri che hanno effettuato interventi durante la discussione riportandone per sintesi gli elementi più significativi.
4. Dal verbale dovranno infine risultare:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) il nome ed il cognome di chi presiede il consiglio comunale, del Segretario e degli eventuali scrutatori;
 - c) se si tratta di sessione ordinaria o sessione straordinaria;
 - d) se l'adunanza è di prima o di seconda convocazione o prosecuzione di seduta di prima convocazione;
 - e) l'oggetto della proposta su cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - f) il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione del nome di quelli che si sono astenuti e di quelli contrari.
5. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume e di protesta contro i provvedimenti adottati.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 22
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. Il Sindaco dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori il Consiglio dà per letto il verbale depositato, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste, se il Presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
5. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 2, ne è fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione è fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

ART. 23
RINVIO DELLA DISCUSSIONE

1. La proposta di rinvio della discussione, su uno o più argomenti inseriti all'ordine del giorno della convocazione del Consiglio Comunale, può essere richiesta da un Capogruppo oppure, in alternativa, da almeno tre Consiglieri ed è sottoposta al voto del Consiglio.
2. Sono ammessi a parlare i Capigruppo oppure uno tra i presentatori.

ART. 24
PRESENTAZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, EMENDAMENTI E LORO VOTAZIONE

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento d'interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ove intendano presentare proposte di deliberazione di competenza consiliare provvedono ad recapitare all'Ufficio Segreteria schema di atto deliberativo redatto in forma scritta ai fini della protocollazione ed assegnazione ai competenti Servizi dell'ente per l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. da rendersi nei termini previsti dalla normativa che disciplina il procedimento amministrativo a cui si riferisce la proposta di deliberazione.
3. Le proposte di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno possono essere presentate dai Consiglieri, in forma scritta, entro il termine della discussione dell'argomento. Il presentatore ha facoltà di illustrarle sinteticamente.
4. Gli emendamenti, salvo che non siano accolti dal proponente la deliberazione, sono votati separatamente e comunque prima della proposta oggetto della discussione purché il loro contenuto, ravvisato di modifica sostanziale, non richieda il previo parere di regolarità tecnica ed eventualmente contabile e che questa non possa essere immediatamente acquisita.
5. Sono fatte salve le norme riguardanti i documenti di programmazione economica e finanziaria, nonché le relative variazioni. In questo caso eventuali emendamenti dovranno essere presentati nelle forme, con le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità dell'ente.

ART. 25
DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima di ogni votazione, anche se segreta, il Capo Gruppo ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto, che deve essere contenuta in un tempo breve e comunque non superiore ai cinque minuti.
2. La stessa facoltà è riconosciuta ad ogni Consigliere che intenda fare dichiarazioni difformi da quelle espresse dal proprio Capo Gruppo.

ART. 26
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE SEGRETE

1. Il verbale si limita ad un breve sunto delle argomentazioni riportando l'esito anonimo della votazione finale.

ART. 27

MOZIONE D'ORDINE, QUESTIONE SOSPENSIVA, FATTO PERSONALE

1. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine, questione sospensiva o per fatto personale.
2. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento.
3. Qualora il Sindaco non abbia accolto la mozione d'ordine, il Consiglio deciderà a maggioranza dei votanti per alzata di mano.
4. E' questione sospensiva la proposta che tende a rinviare la discussione o la deliberazione di un oggetto posto all'ordine del giorno.
5. E' fatto personale l'essere censurato nelle propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
6. Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concretizzi, in modo breve e compiuto; il Sindaco concederà la parola a conclusione dell'intervento sull'argomento in trattazione.
7. Potrà rispondere a chi ha chiesto la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i Consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.
8. La replica di questi ultimi deve essere breve e comunque non deve superare i cinque minuti.

CAPO VI VOTAZIONI

ART. 28

MODALITA' GENERALI DI VOTAZIONE

1. L'espressione di voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun Consigliere vota restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio debba esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. I consiglieri che, pur rimanendo in aula dichiarano di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti.
5. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla votazione e alla discussione delle deliberazioni quando si tratta di interesse proprio o dei loro parenti sino al quarto grado e affini con obbligo di allontanarsi dall'aula dell'adunanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
6. Per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, il Consiglio può ammettere la votazione su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.

7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, così come meglio specificato nel succitato art. 24.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.
9. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 29

ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro o semplice, ossia quello che esclude che si prenda altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento dando la precedenza a quelli che si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento ove il Consiglio si avvalga della modalità di votazione di cui al comma 6, dell'art. 28 del presente regolamento;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 30

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

ART. 31

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale medesimo.

ART. 32

VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento.
2. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
5. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.
7. Le schede nulle e contestate sono vidimate dal Sindaco e dal Segretario Comunale e da questi conservate in archivio per almeno un anno.
8. Le schede, dopo lo spoglio, vengono raccolte e distrutte dal Segretario Comunale.

ART. 33

ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato oppure il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 34

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO VII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

ART. 35

DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno e mozioni relativi allo stesso argomento, la conferenza dei capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto, firmate dal proponente e inviate al Sindaco.
4. Le interrogazioni e le interpellanze, quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

ART. 36

CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI E DISCUSSIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se alcuna risoluzione sia stata presa o sia per prendersi su determinati argomenti.
2. Se il Consigliere nel presentare l'interrogazione non dichiara altrimenti, si intende che egli richiede che sia posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.
3. Qualora l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, la risposta dovrà pervenire all'interrogante entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione da parte del Sindaco. Il termine di cui sopra può essere anche maggiorato, previa comunicazione scritta e motivata al Consigliere interrogante.
4. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione, per cui non è stata richiesta la risposta scritta, dà lettura in sede consiliare della stessa e ha facoltà di illustrarla nel tempo massimo di cinque minuti.
5. Il Sindaco od un assessore procederà a rispondere.

6. Solo l'interpellante può replicare per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni nel tempo massimo di cinque minuti.

ART. 37

CONTENUTO DELLE INTERPELLANZE E DISCUSSIONE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari o gli atti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
2. L'interpellanza è posta all'ordine del giorno del Consiglio successivo alla sua presentazione e sarà discussa secondo le priorità stabilite dall'art. 19, comma 2, del presente regolamento.
3. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza dà lettura in sede consiliare della stessa e ha facoltà di illustrarla entro il termine di cinque minuti.
4. La risposta verrà fornita dal Sindaco o da un assessore.
5. L'interpellante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni nel tempo massimo di cinque minuti.
6. L'interpellanza può essere trasformata in mozione e posta immediatamente in discussione.

ART. 38

CONTENUTO DELL'ORDINE DEL GIORNO E DISCUSSIONE

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi provinciali, regionali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti.
3. La discussione sull'ordine del giorno è aperta a tutti i consiglieri i quali possono prendere la parola con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione e discussione degli emendamenti sono disciplinate dall'art. 24 del presente regolamento.
5. Quando l'ordine del giorno viene presentato nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, senza dar luogo a discussione immediata su di esso, ne fa prendere atto a verbale assicurando che lo stesso sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. Con la presenza di tutti i Consiglieri e voti unanimi, l'ordine del giorno può essere ammesso in discussione direttamente nella stessa seduta.

ART. 39

CONTENUTO DELLA MOZIONE E DISCUSSIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materia di competenza del Consiglio Comunale.
2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si inten-

de promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla giunta comunale.

3. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.
4. Il Consigliere proponente legge la mozione e la illustra per non più di dieci minuti.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del consiglio comunale, il Sindaco, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi può chiedere la votazione nel testo originario della sua mozione.
9. La discussione della mozione è aperta a tutti i consiglieri con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 40

MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, approvare, votare una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. Il Sindaco può sentire in merito il parere del Segretario dopodiché decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

ART. 41

LIMITE DI TEMPO PER LA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

1. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno e delle mozioni deve rientrare nel limite massimo di sessanta minuti di tempo a disposizione in ciascuna seduta salvo accordi diversi presi dalla Conferenza dei capigruppo.
2. Esula da tale contingentamento la trattazione di mozioni e ordini del giorno presentati nel corso della discussione.

CAPO VIII

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 42

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I gruppi consiliari possono essere costituiti in qualunque momento mediante la presentazione di specifica comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, contenente l'adesione di almeno due Consiglieri Comunali.

2. Successivamente alla convalida degli eletti, in assenza della comunicazione di cui al punto precedente, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Solo in questo caso o nel caso della presenza del gruppo misto, un gruppo può risultare costituito da un unico Consigliere Comunale.
3. Uno o più Consiglieri che decidessero di uscire dal gruppo di appartenenza, senza che vi siano le condizioni per costituire un nuovo gruppo o aderire ad uno di quelli esistenti, saranno ascritti automaticamente al gruppo misto.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
5. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, il nome del proprio gruppo e capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neoeletto. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo intendono aderire. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. Nell'ipotesi di cui al comma secondo, primo periodo, del presente articolo i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco e da questi convocata ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni particolare argomento da iscrivere all'ordine del giorno.
9. Per la discussione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la conferenza dei capigruppo può accordarsi affinché il dibattito avvenga anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 17.
10. L'invito alla conferenza dei capigruppo deve essere comunicato per lettera o fax o e-mail o telefonicamente, di norma tre giorni prima della conferenza e deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di tre giorni può essere ridotto in caso di comprovata urgenza.

ART. 43

CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari di competenza del Consiglio Comunale.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Nella delibera consiliare di incarico debbono essere stabiliti oltre che le materie e gli oggetti relativi all'incarico anche i tempi e le modalità di espletamento dello stesso.

ART. 44

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Responsabili di Servizio competenti per materia.
3. L'accesso alle informazioni e agli atti degli enti, ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, è effettuato di norma, per esigenze organizzative, per il tramite della segreteria del comune.

ART. 45

DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE, DI ATTI E DI DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali, con apposita richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'ente, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa.
2. Il rilascio delle copie avviene tempestivamente, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
3. Il Responsabile del servizio competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta ne informa tempestivamente il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali inerenti la carica di consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.
5. L'estrazione di copia di atti e documenti particolarmente complessi costituiti da rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché da registrazioni magnetiche, è limitata ad una copia per ogni gruppo consiliare; resta ferma la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

CAPO IX

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 46

NUMERO, COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per un più approfondito esame di determinate materie e per lo studio di problemi che interessano i vari settori di attività dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale, si riserva la facoltà di istituire con appositi atti le seguenti Commissioni, permanenti e/o provvisorie:
 - I[^] - Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici.
 - II[^] - Istruzione, Attività sportive, culturali e sociali, Politiche giovanili e Associazionismo.
 - III[^] - Bilancio, Finanza e Patrimonio;
 - IV[^] - Commercio, Turismo e Attività Produttive.
 - V[^] - Statuto e Regolamenti.
2. Con l'atto istitutivo della Commissione consiliare permanente o temporanea è determinato il numero dei consiglieri che la compongono i quali rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutto il gruppo e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo

3. La prima seduta della Commissione consiliare permanente o temporanea è convocata dal Presidente del consiglio comunale. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti che rappresentano il numero di consiglieri del gruppo di appartenenza, il Presidente che convocherà le successive sedute. Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
4. Alle Commissioni consiliari permanenti o temporanee possono sempre partecipare, senza diritto di voto il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
5. E' facoltà della Commissione interpellare una o più esperti in materia esterni al Consiglio Comunale, senza diritto di voto ed a titolo non oneroso, per un parere specifico su determinati temi.

ART. 47

DURATA DELLE COMMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. Le Commissioni Consiliari esercitano la loro funzione per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio Comunale e decadono contemporaneamente alla scadenza e allo scioglimento dello stesso Consiglio. Le Commissioni consiliari temporanee cessano allo scadere del termine finale di rispettiva durata stabilito nell'atto consiliare istitutivo.
2. I componenti che, per dimissioni o per altre cause cessino di far parte delle Commissioni Consiliari sono sostituiti dai rispettivi gruppi che provvederanno a designare i propri rappresentanti.
3. Della sostituzione e della designazione sarà informato il Consiglio Comunale che ne prenderà atto con specifica deliberazione.

ART. 48

FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni si riuniscono nella sede comunale e sono presiedute dai rispettivi Presidenti che hanno il compito di dirigere i lavori, porre le questioni di cui sono state investite le Commissioni, riassumere le discussioni comunicandole al Sindaco e alla Giunta per i provvedimenti di competenza.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la presidenza della commissione sarà assunta dal componente più anziano di età.
3. Le Commissioni sono convocate dai Presidenti, tramite gli uffici dell'Amministrazione Comunale, con avvisi scritti, inviati mediante fax, posta o e-mail, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima delle riunioni .
4. Copia degli ordini del giorno deve essere inviata al Sindaco ed agli Assessori competenti nelle materie da trattare. I predetti possono richiedere al Presidente la convocazione delle Commissioni.
5. Le commissioni devono essere convocate in ogni caso ed in via straordinaria ogni qualvolta sarà presentata richiesta scritta di un numero di componenti che rappresenti un quinto dei consiglieri comunali entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
6. Ogni componente ha facoltà di proporre argomenti da inserire negli ordini del giorno da discutere, d'intesa con il Presidente della Commissione e informato l'Assessore competente.
7. Le sedute delle Commissioni sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri che rappresentino almeno la metà dei (componenti il Consiglio comunale senza computare il Sindaco).

ART. 49

ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

1. Alle riunioni delle Commissioni, delle quali non facciano parte in qualità di componenti eletti, possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco (qualora abbia già delegato un proprio rappresentante in seno alla Commissione) e gli Assessori.
2. I pareri delle Commissioni, che si esprimono in forma palese, debbono riportare il voto favorevole dei consiglieri presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti il consiglio comunale.
3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario comunale o, su sua delega, dal Responsabile del servizio o da un dipendente comunale dagli stessi designato. Compiti del Segretario sono:
 - provvedere al recapito degli avvisi di convocazione;
 - curare la predisposizione degli atti;
 - redigere il verbale dell'adunanza che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, depositato presso l'ufficio segreteria e trasmesso copia al Sindaco e all'Assessore titolare del referato per effetto della delega sindacale;
 - copia dei verbali è depositata anche per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, per le libere consultazioni dei Consiglieri.
4. Le relazioni e pareri emessi dalle medesime devono essere motivati ed hanno valore consultivo per cui non possono vincolare gli organi deliberanti del Comune nelle loro determinazioni.
5. I Consiglieri Comunali autori di proposte da sottoporre all'esame di una commissione possono essere sentiti da questa, se già non ne facciano parte.

ART. 50

ISTITUZIONE COMMISSIONE D'INCHIESTA, CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 12 dello Statuto comunale può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La designazione dei presidenti di queste commissioni, ai sensi dell'art. 11, Comma 3, dello Statuto spetta ai rappresentanti dei gruppi di minoranza, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta dell'istituzione delle Commissioni, il nominativo del consigliere prescelto come presidente.
3. Con la delibera del Consiglio comunale che la istituisce sono disciplinati: i compiti specifici, i limiti e la procedura d'indagine, la composizione e la durata.
4. La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del comune riguardanti le materie oggetto d'indagine e ha facoltà di presentare, nella persona del suo Presidente o di chi legalmente lo sostituisce, istanze di sindacato ispettivo al Sindaco e agli assessori i quali rispondono nei termini previsti dalla normativa in materia compresa quella del presente atto regolamentare.
5. I lavori delle Commissioni d'inchiesta, controllo e garanzia, le cui sedute non sono pubbliche, devono compiersi nel termine assegnato dalla delibera di istituzione, pena la decadenza automatica della Commissione. I lavori delle Commissioni di cui al presente articolo si concludono con la presentazione, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente, depositata in segreteria a disposizione del Consiglio. E' facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stese forme e modalità di quelle presentate dalla Commissione.
6. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio comunale nella prima seduta utile dopo il deposito.

ART. 51

ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. È istituita la Commissione per l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti per l'esame degli argomenti di competenza consiliare di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. La Commissione è così composta:
 - Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Segretario comunale o suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante;
 - N. 1 Consigliere di Maggioranza effettivo;
 - N. 1 Consigliere di Maggioranza supplente;
 - N. 1 Consigliere di Minoranza effettivo;
 - N. 1 Consigliere di Minoranza supplente;
3. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti nella materia del regolamento oggetto di esame indicati in numero di uno dai Presidenti dei gruppi presenti in Consiglio Comunale. Gli esperti prendono parte alle sedute della Commissione senza diritto di voto e senza oneri per il bilancio dell'ente.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO – DECADENZA

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera al Sindaco, per gravi motivi, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi. Il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze, diverse da quelle di cui al comma precedente, sono date nelle forme consentite dall'art. 7 comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento almeno 24 ore prima della seduta. Per motivi particolarmente gravi, le assenze possono essere giustificate dal Capogruppo, all'apertura della seduta, con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. S'intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, seri motivi di famiglia, assenza dal comune, forza maggiore o altri gravi motivi.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto del procedimento disciplinato dall'art. 13, comma 4, del vigente Statuto comunale. Nella medesima seduta di Consiglio comunale in cui viene approvata la deliberazione dichiarativa della decadenza del consigliere comunale, ove votata con esito favorevole la dichiarazione d'immediata eseguibilità, si procede alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 5 giorni.

ART. 53 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge.

2. Sono abrogate tutte le norme comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.